



CITTA' DI BONDENO
PROVINCIA DI FERRARA

Regolamento

**per la pubblicità e la trasparenza
dello stato patrimoniale
dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di governo**

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
- Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
- Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto da Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
2. Il presente regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
4. Il Segretario Generale avvalendosi dell'Ufficio Legale cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2
Obblighi per gli amministratori

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data di surrogazione della nomina gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'ufficio del Segretario Generale:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società quotate e non quotate.
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
2. Alle dichiarazioni va inoltre allegato il curriculum vitae.
3. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti di secondo grado se gli stessi vi consentono.
4. Le dichiarazioni devono riportare la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

6. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei tre mesi successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
7. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere inoltre effettuato al termine del mandato, entro tre mesi dalla cessazione della carica.
8. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1 lettere a) – b) – d) - e). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di tre mesi dal verificarsi della variazione.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'Ufficio del Segretario Generale avvalendosi dell'Ufficio Legale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. L'Ufficio del Segretario Generale, avvalendosi dell'Ufficio Legale, provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "operazione trasparenza" e per i tre anni successivi alla scadenza del mandato o dell'incarico, ed è direttamente accessibile da chiunque.
5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Segretario Generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Segretario Generale invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al

Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00.= (cinquecento/00) ad un massimo di euro 10.000,00.= (diecimila/00). L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Prefetto previo apposito rapporto del Segretario Generale. Il relativo provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 5 ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.